

# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL  
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO ALESSANDRIA**



## **Gestione del rischio incendio e delle misure mitigative negli istituti scolastici**



**Ing. Ciro Bolognese**  
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Alessandria



## DPR 151/2011 – CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

n.	Attività	A	B	C
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	fino a 150 persone	Oltre 150 e fino a 300 persone; Asili nido	oltre 300 persone



Obblighi del datore di lavoro (art.17)

**Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**

**Valutazione dei rischi:**

**Individuazione rischi**

**Individuazione misure di prevenzione**

**Individuazione misure di protezione**

**Programma di miglioramento**

**Organizzazione aziendale di sicurezza**

**Le norme prese a riferimento per l'elaborazione del documento**



Obblighi del datore di lavoro o del dirigente (art.18)

1) Adozione del Regolamento interno di sicurezza

**Lett. e) misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;**

**Lett.f): disposizioni aziendali in materia di sicurezza e norme vigenti;**

**lett. t) misure necessarie ai fini della prevenzione incendi: Allegato II DM 10/03/98 - MISURE DI TIPO GESTIONALE: controlli sulle misure di sicurezza da osservare);**



Formazione dei lavoratori (art.37)

Formazione di ciascun lavoratore

- 1.a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali;
- 1.b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
6. La formazione dei lavoratori deve essere ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi
7. Formazione dei preposti
9. Formazione Addetti antincendi: secondo Allegato IX DM 10 marzo 1998
10. Formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sottoposto a vigilanza da parte degli organi competenti.



### Modelli di organizzazione e di gestione (art.30)

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

...

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

...

h) Alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve **prevedere idonei sistemi di registrazione** dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.



Obblighi del datore di lavoro o del dirigente (art.18)

3) Individuazione degli addetti antincendi

**Lettera b: Nomina lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di PREVENZIONE INCENDI e quelle previste dal PIANO DI EMERGENZA**



ALLEGATO IX - CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITÀ

**I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori.**



## ISTITUTI SCOLASTICI – QUALE LIVELLO DI RISCHIO?

D.M. 10/03/1998

Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio

La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994.

Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994.

**La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I.**

Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato 1:

- livello di **rischio elevato**
- b) livello di **rischio medio**
- c) livello di **rischio basso**;





## Allegato IX

### ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

[...] A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:

a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;

...

m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti.

### ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività: i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al [D.M. 16 febbraio 1982](#) e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato.





## Allegato IX


### ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO

**Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme**





Attività a rischio  
**BASSO**



Corso A  
(durata 4 ore)

2 ore teoria  
2 ore esercit. pratiche

Attività a rischio  
**MEDIO**



Corso B  
(durata 8 ore)

5 ore teoria  
3 ore esercit. pratiche

Attività a rischio  
**ELEVATO**



Corso C  
(durata 16 ore)

12 ore teoria  
4 ore esercit. pratiche

Acquisizione attestato di idoneità tecnica degli addetti antincendi

**Gli addetti antincendi nei luoghi di lavoro elencati in Allegato X del DM 10/03/98 devono essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art.3 Legge 28/11/96 n. 609**

**I Comandi Provinciali VV.F., previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneità degli addetti antincendi.**



Allegato X DM 10/03/98: obbligo attestato per gli addetti antincendi

- a) industrie e depositi di cui al D.LGs. 334/99
  - b) fabbriche e depositi di esplosivi
  - c) centrali termoelettriche
  - d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili
  - e) impianti e laboratori nucleari;
  - f) depositi al chiuso di materiali combustibili con superficie > 10.000 m<sup>2</sup>
  - g) attività commerciali/espositive con superficie aperta al pubblico > 5.000 m<sup>2</sup>
  - h) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie aperta al pubblico, > a 5000 m<sup>2</sup> e metropolitane
  - i) alberghi con oltre 100 posti letto;
  - l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani
  - m) **scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti**
  - n) uffici con oltre 500 dipendenti
  - o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti
  - p) edifici pregevoli per arte e storia con superficie aperta a pubblico >1000 m<sup>2</sup>
  - q) cantieri in sotterraneo di lunghezza superiore a 50 m
  - r) cantieri ove si impiegano esplosivi



Acquisizione attestato di idoneità tecnica degli addetti antincendi

**Gli addetti antincendi nei luoghi di lavoro elencati in Allegato X del DM 10/03/98 devono essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art.3 Legge 28/11/96 n. 609**

**I Comandi Provinciali VV.F., previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneità degli addetti antincendi.**



## Art.37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

I lavoratori incaricati dell'attività di **prevenzione incendi e lotta antincendio**, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono **ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico**; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.



Obblighi del datore di lavoro o del dirigente (art.18)

2) Adozione del Piano di emergenza

- h): misure per il controllo delle situazioni di rischio e/o per l'abbandono della zona pericolosa;**
- i) procedure per i lavoratori esposti a rischi particolari;**
- t) provvedimenti in caso di pericolo grave e immediato e procedure di evacuazione dei luoghi di lavoro;**



**DM 10/03/1998**

**ALLEGATO VIII - PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO  
DI INCENDIO**

**CONTENUTI:**

- **ORGANIGRAMMA AZIENDALE**
- **RESPONSABILITA**
- **ELENCO COMPLETO ADDETTI ANTINCENDI**
- **NUMERO MINIMO DI ADDETTI ANTINCENDI  
CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI**
- **SCENARI INCIDENTALI PREVISTI O PREVEDIBILI**
- **AZIONI DA COMPIERE PER OGNI SCENARIO**



**DM 10/03/1998**

**ALLEGATO VIII - PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO  
DI INCENDIO**

**AZIONI DA COMPIERE PER OGNI SCENARIO  
(in funzione dell'evoluzione dello stesso)**

- **Procedure di estinzione**
- **Procedure per la messa in sicurezza degli impianti tecnologici**
- **Procedure per l'evacuazione**
- **Assistenza ai disabili.**
- **Comunicazioni esterne (VVF, 118, ...)**



DM 10/03/1998

**ALLEGATO VIII - PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO  
DI INCENDIO****Fattori da tenere presenti:**

- **Sistema di rivelazione e di allarme incendio**
- **Livello di compartimentazione disponibile per ogni piano**
- **Presenza di pubblico**
- **Lavoratori esposti a rischi particolari**
- **Numero di persone da assistere in emergenza**
- **Livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.**
- **Presenza di più datori di lavoro**
- **Modalità di attivazione della squadra antincendi**



**DM 10/03/1998****ALLEGATO VIII - PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO  
DI INCENDIO**

**Elaborati grafici per gli insediamenti più complessi:**

**Il piano deve includere anche una planimetria con i seguenti dati:**

- **Resistenza al fuoco delle strutture portanti dell'intero fabbricato**
- **Compartimenti antincendi con indicati destinazione d'uso, resistenza al fuoco, carico di incendio, protezione attiva**
- **Percorsi di esodo (percorsi protetti)**
- **Punti di sezionamento degli impianti tecnici (elettrico, gas infiammabili/comburenti/pericolosi, liquidi combustibili, condizionamento, ...)**
- **Ubicazione dei punti di consegna di energia elettrica e gas**
- **Luoghi con pericolo di esplosione**
- **Depositi di sostanze e/o installazioni incompatibili con l'acqua**



# ESERCITAZIONI ANTINCENDIO



Ing. Ciro Bolognese  
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Alessandria



# Provvedimenti gestionali

## Misure di protezione – DM 10/03/98: Addestramento

Allegato VII - 7.4 - ESERCITAZIONI ANTINCENDIO almeno una volta l'anno:

Luoghi di lavoro di grandi dimensioni:

- Evacuazione delle singole aree/reparti
- Attuazione procedure di allarme/preallarme selettive
- Funzionamento apparati radiomobili
- Attivazione impianto di diffusione sonora
- Sala gestione emergenze:
  - ✓ raduno squadra aziendale
  - ✓ Controllo funzionamento attrezzature speciali di intervento
  - ✓ ricezione delle informazioni sull'incidente
  - ✓ Elaborazione fac-simile comunicazioni esterne
- Alimentazione dei servizi/impianti attivati con le sole sorgenti di sicurezza



# D.Lgs. 626 – Provvedimenti gestionali

## Misure di protezione - Addestramento

**DM 10/03/98 – Allegato VII - 7.4 - ESERCITAZIONI ANTINCENDIO**

**luoghi di lavoro di piccole dimensioni:**

- **percorrere le vie di uscita**
- **identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;**
- **identificare la posizione dei dispositivi di allarme;**
- **identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.**
- **Partecipazione dei fruitori se opportuno.**
- **Esercitazione successiva in caso di:**
  - ✓ **Rilievo carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti;**
  - ✓ **incremento del numero dei lavoratori;**
  - ✓ **effettuazioni lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo.**
- **Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l'amministratore condominiale promuove la collaborazione tra di essi per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.**



**Circolare  
DCPREV 9060  
del 25/6/2013**

OGGETTO: Titolarità degli adempimenti relativi alla sicurezza antincendio negli edifici scolastici.

Pervengono a questa Direzione Centrale comunicazioni dalle strutture periferiche relative alla non uniforme applicazione sul territorio dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, con particolare riferimento alle *scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti*, di cui al n. 67 dell'allegato I dello stesso decreto.

A tal proposito si rammenta che in materia è intervenuto il parere CS 33778/2010 del 13/12/2010, Sez. VII, dell'Avvocatura Generale dello Stato, ribadito dalla stessa Avvocatura con nota del 15/02/2012 (che si allegano in copia), concernente i casi in cui l'edificio scolastico sia di proprietà degli Enti locali e da questi concessi in uso all'Amministrazione scolastica.

In base a tale recente ricostruzione del quadro normativo, risulterebbe che in materia sussista una separazione di competenze per quanto riguarda gli adempimenti ai fini della sicurezza antincendio. Da un lato, gli obblighi di cui al D.P.R. n. 151/2011 risulterebbero fare capo al rappresentante pro-tempore dell'Ente locale proprietario dell'edificio scolastico. Dall'altro, il dirigente scolastico sarebbe il destinatario degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in quanto titolare della qualifica di datore di lavoro. Su questi graverebbe solo l'obbligo di segnalare per iscritto al Sindaco/Presidente della Provincia la necessità di provvedere agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011, se già non adempiuti.

Tutto quanto sopra espresso, pertanto, al fine della corretta predisposizione degli atti di competenza, si invitano codesti Uffici a verificare se siano state date al riguardo direttive uniformi da parte delle Procure Generali della Repubblica.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dattilo)



**Ing. Ciro Bolognese**  
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Alessandria





*Grazie per l'attenzione*



Ing. **Ciro Bolognese**  
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Alessandria

